



*Ministero dell' Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l' Immigrazione*  
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



AI SIGG. PREFETTI  
LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

e, p.c.

All'INPS  
Via Ciro il Grande, 21  
00144 ROMA

Oggetto: Attività lavorative svolte da titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione ai sensi del DPR 394/1999.

L'INPS ha formulato un quesito concernente la possibilità per gli studenti extracomunitari di svolgere, nell'ambito delle 20 ore settimanali, prestazioni di lavoro occasionale.

Al riguardo il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha comunicato che le limitazioni per l'esercizio di un'attività lavorativa da parte di chi dispone di un permesso di soggiorno per studio e formazione, così come disciplinate dalle disposizioni regolamentari di attuazione (art.14, comma 4, del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004) delle previsioni inserite nel Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), debbano intendersi riferite a qualsiasi tipologia lavorativa.



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
*Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo*

Pertanto, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per studio e formazione è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, rispettando però l'orario massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato).

Tanto si rappresenta, per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Ciclosi)

*Diclosi*